



CONVENZIONE

tra

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA PIEMONTE)

e

l'Associazione "Circolo Ricreativo Culturale Sportivo CRAL ARPA PIEMONTE"

(ANNI 2025-2028)

PREMESSO CHE:

1. l'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300, prevede che le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'Azienda siano gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori;
2. per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n° 300, e all'articolo 25 della Legge Regionale 7 giugno 1989, n° 34, con atto registrato il 23 giugno 2006 - n° 10866 - Serie 3 - Cod. Trib. 103i - è stata costituita (a norma della legge 460/1997 e 383/2000) l'Associazione denominata "*Circolo Ricreativo Culturale Sportivo*" con sigla "**CRAL ARPA Piemonte**", avente sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9;
3. in data 15 ottobre 2020 si è svolta l'Assemblea dei Soci indetta per l'approvazione della revisione dello Statuto dell'Associazione, proposta dal Consiglio Direttivo in carica per rispondere alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 che regola, nell'ambito del settore non profit, il c.d. "Terzo settore".

Il suddetto Decreto individua i soggetti e le condizioni necessarie per rientrare in questa categoria, delineando in modo specifico i vincoli "civilistici" che detti enti devono rispettare, nonché la disciplina fiscale relativa. L'adesione al Terzo settore presuppone da un lato, il rispetto delle disposizioni di natura "civilistica" contenute nel D. Lgs. 117/2017; dall'altro, l'iscrizione nell'istituendo Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e consente di continuare ad usufruire del regime fiscale agevolato previsto per gli Enti del Terzo Settore nonché delle Associazioni di Promozione Sociale (APS);

4. lo Statuto del CRAL ARPA Piemonte è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci del 15 ottobre 2020 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 23 ottobre 2020;
5. il CRAL ARPA Piemonte, a norma dell'art. 2 dello Statuto vigente, è un'associazione apartitica e libera da qualsiasi raggruppamento di qualunque natura che non sia in accordo con i principi a cui l'Associazione si ispira.

Scopo principale dell'Associazione è promuovere e gestire iniziative culturali, educative, sportive, turistiche e assicurativo-assistenziali destinate a valorizzare il tempo libero e il benessere psico-fisico dei soci, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti i cui regolamenti non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi;

6. ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto possono essere Soci del CRAL ARPA Piemonte:
 - a. i lavoratori dipendenti di Arpa Piemonte, compresi quelli a tempo determinato per la durata del relativo contratto di lavoro,
 - b. gli ex dipendenti in quiescenza,
 - c. i famigliari e/o conviventi di cui ai punti 1 e 2,
 - d. i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età che riconoscono finalità e Statuto dell'Associazione;
7. tra ARPA Piemonte e CRAL ARPA Piemonte sono state stipulate, senza soluzione di continuità, precedenti convenzioni regolanti i rapporti tra le Parti, e nello specifico:
 - I. convenzione sottoscritta in data 29/09/2006, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, valevole per il periodo 29/09/2006 – 31/12/2009;
 - II. convenzione sottoscritta in data 04/02/2010, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 8 del 25/01/2010, valevole per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2012;
 - III. convenzione sottoscritta in data 21/06/2013, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 45 del 06/06/2013, valevole per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2016;
 - IV. convenzione sottoscritta in data 12/10/2017, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 64 del 03/10/2020, valevole per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020;
 - V. convenzione sottoscritta in data 30/12/2020, approvata con D.D.G. ARPA Piemonte n. 143 del 21/12/2020, valevole per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2024.

RITENUTO CHE:

le attività svolte dal CRAL ARPA Piemonte, come desumibili dall'atto Statutario, rientrano tra quelle disciplinate dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

per l'esercizio di tali attività ARPA Piemonte, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 25 della l.r. 34/1989, autorizza annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, il finanziamento da corrispondere secondo le modalità indicate nella presente convenzione.

VISTI:

l'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

gli articoli 2 e 3 dello Statuto del CRAL ARPA Piemonte;

le precedenti convenzioni approvate con DD.D.G. ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, n. 8 del 25/01/2010, n. 45 del 06/06/2013, n. 64 del 03/10/2017 e n. 143 del 21/12/2020

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (nel seguito ARPA Piemonte o Agenzia), C.F. 07176380017, rappresentata dal Direttore Generale, Ing. Secondo BARBERO, nato ad Ivrea (TO) il 20/03/1969, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Agenzia in Torino, Via Pio VII n. 9;

e

il **CRAL ARPA Piemonte**, C.F. 97677420016, rappresentato dalla Presidente, sig.ra Rosella ROLANDO, nata a Domodossola (VB) il 04/04/1962 domiciliata, ai fini del presente atto, presso la sede legale del CRAL ARPA Piemonte in Torino, Via Pio VII n. 9;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. ARPA Piemonte concede in comodato d'uso al CRAL ARPA Piemonte, per il periodo di validità della convenzione, i locali già oggetto del precedente comodato e ubicati presso la propria sede legale assumendosi gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, tasse e tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, servizi di pulizia dei locali assegnati nonché a tutte le spese di ordinaria manutenzione. Le eventuali opere e le relative spese di straordinaria manutenzione sono definite tramite specifici accordi tra le Parti in ragione della necessità, rilevanza ed urgenza delle stesse.
2. L'uso dei locali è esclusivamente consentito per lo svolgimento delle attività istituzionali del CRAL ARPA Piemonte, così come definite all'art. 2 dello Statuto dell'Associazione, limitatamente ai giorni lavorativi e nell'orario ricompreso tra le ore 8 e le ore 20. Eventuali deroghe motivate dovranno essere rappresentate alla Direzione Generale dell'Agenzia.
3. In caso di comprovate necessità istituzionali, ARPA Piemonte può sostituire i locali oggetto dell'attuale comodato con altri locali di analoghe dimensioni, numero e tipologia, tali da consentire il medesimo utilizzo da parte del CRAL ARPA Piemonte, previa comunicazione della Direzione Generale da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni.
4. Il comodato d'uso può essere revocato in caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente convenzione.
5. ARPA Piemonte concede, altresì, al CRAL ARPA Piemonte la facoltà di fissare la propria sede sociale all'interno della sede istituzionale dell'Agenzia.

ART. 2

1. Su richiesta scritta del CRAL, l'ARPA Piemonte può distaccare propri dipendenti presso gli Uffici del CRAL ARPA Piemonte.
2. Le presenze di tale personale in distacco presso il CRAL ARPA Piemonte si configurano come attività lavorativa rilevata attraverso le normali timbrature effettuate presso la sede in cui viene svolta l'attività del CRAL.
3. La tracciabilità delle ore dedicate ad attività proprie del CRAL è assicurata attraverso l'inserimento di una specifica causale nel programma presenze da parte dell'Ufficio amministrazione del personale in relazione agli orari di effettivo svolgimento delle attività proprie del CRAL da riportarsi su apposito "foglio firma" redatto a cura del CRAL (contenente sede, data, nominativi, orari di inizio e fine attività, firma).
4. Le rilevazioni riportate sui fogli firma di cui al punto 3, attestanti i giorni e gli orari per i quali è stato utilizzato il monte ore di cui al successivo art. 3 da parte dei singoli componenti assegnati a ciascun ruolo, vengono validate ai fini della rispondenza con la sottoscrizione del Presidente del CRAL e trasmesse ogni due mesi al Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale di ARPA Piemonte.

ART. 3

1. ARPA Piemonte attribuisce un monte ore massimo di 300 ore annue per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione da parte dei componenti del CRAL.

2. Lo svolgimento delle attività in concomitanza con l'orario di servizio dovrà essere concordato preventivamente con il Responsabile della Struttura di assegnazione.
3. L'utilizzo del monte ore per le attività del CRAL copre il normale orario di servizio, fatto comunque salvo quanto disposto in materia di lavoro straordinario e relativi obblighi di autorizzazione dall'accordo sindacale siglato in data 04/04/2007 approvato con Decreto del Direttore Generale Arpa Piemonte n. 162 del 12/04/2007.
4. La rendicontazione potrà avvenire grazie al supporto informatico del sistema di rilevazione presenze dell'ARPA Piemonte.

ART. 4

1. ARPA Piemonte consente al CRAL ARPA Piemonte, per i soli fini statuari, l'utilizzo gratuito dei seguenti servizi;
 - a) posta interna per comunicazioni che riguardano iniziative e attività dirette a tutto il personale dipendente dell'ARPA Piemonte e corrispondenza;
 - b) cancelleria ed articoli ad uso ufficio;
 - c) servizi di pulizia;
 - d) l'utilizzo di mezzi di trasporto quali autovetture, biciclette e altro mezzo in dotazione, o in uso all'Agenzia, per lo spostamento e/o riunioni od incontri con vari Enti pubblici o privati;
 - e) l'utilizzo di beni di proprietà o in uso dall'Agenzia in occasione di manifestazioni previa autorizzazione del consegnatario del bene che valuterà, all'atto dell'autorizzazione, la congruità dell'utilizzo stesso;
 - f) ritenute mensili sullo stipendio dei dipendenti per il pagamento rateizzato di somme connesse ad attività sociali del CRAL ARPA Piemonte, secondo modalità e limiti da concordare con la competente Struttura Ufficio amministrazione del personale.
2. L'abuso nell'utilizzo dei servizi di cui al presente articolo comporta l'interruzione dell'utilizzo stesso e l'addebito al CRAL ARPA Piemonte delle spese sostenute da ARPA Piemonte.

ART. 5

1. Il Presidente del CRAL ARPA Piemonte trasmette entro il 10 febbraio di ogni anno al Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale l'elenco dei Soci cui praticare la trattenuta mensile sulle competenze stipendiali relativa alla quota associativa annuale, ed entro il 10 del mese di competenza gli eventuali aggiornamenti relativi ai nuovi iscritti.
2. Il Responsabile dell'Ufficio amministrazione del personale trasmette al Presidente del CRAL ARPA Piemonte il tabulato con l'elenco di riscontro delle trattenute effettuate e il relativo supporto informatico.

ART. 6

1. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad estendere le convenzioni stipulate con Enti di Mutualità Volontaria a tutto il personale di ARPA con rapporto a tempo indeterminato.
2. Tali agevolazioni comprendono altresì il personale di Comparto e la Dirigenza con rapporto a tempo determinato per tutta la durata del relativo contratto di lavoro.

ART. 7

1. L'ARPA Piemonte può affidare al CRAL ARPA Piemonte, previa autorizzazione del Direttore Generale, la procedura di affidamento e la gestione delle attrezzature automatiche di distribuzione bevande e alimenti nonché di acqua potabile microfiltrata relativamente a tutte o anche solo ad alcune sedi dell'Arpa Piemonte, permanendo in capo ad ARPA Piemonte unicamente l'onere dell'erogazione delle utenze e del riscaldamento dei locali.
2. Il CRAL ARPA Piemonte si impegna ad effettuare le migliorie che ritiene necessarie per l'omogeneizzazione degli standard di servizio senza pretendere alcun intervento da parte dell'Agenzia.

ART. 8

1. L'Agenzia assicura la copertura finanziaria per lo svolgimento delle attività assistenziali, previdenziali, culturali, ricreative, turistiche e sportive di cui all'articolo 2 dello Statuto CRAL ARPA Piemonte mediante un contributo minimo annuale pari ad euro 6.000,00 (seimila), eventualmente incrementabile previa valutazione del Direttore Generale, da impegnarsi entro il 30 giugno dell'anno cui si riferisce tramite decreto del Direttore Generale su proposta del Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e personale, fatto salvo l'adempimento da parte del CRAL ARPA Piemonte di quanto disposto nel successivo articolo 9.

ART. 9

1. Il finanziamento di cui al precedente articolo viene erogato previa formale e motivata nota di richiesta sottoscritta dal Presidente del CRAL ARPA Piemonte da inviarsi entro il 30 aprile dell'anno di riferimento al Direttore Generale ed al Responsabile del Dipartimento Affari amministrativi e personale. A corredo e supporto della richiesta di contributo, successivamente alla loro approvazione da parte degli organi associativi competenti in base alle disposizioni del Codice Civile, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - 1) il Bilancio consuntivo (Rendiconto) dell'anno precedente;
 - 2) la Relazione finale delle attività svolte nell'anno precedente;
 - 3) il Bilancio di previsione dell'anno corrente;
 - 4) il Programma delle attività da svolgersi, eventualmente integrabili in corso d'anno.

ART. 10

1. L'eventuale economia a valere sul contributo assegnato dall'ARPA Piemonte per l'anno in corso che non sia accompagnata da un articolato programma di utilizzo, da allegarsi alla richiesta di finanziamento per l'anno successivo, sarà conteggiata quale anticipo sul finanziamento dell'anno medesimo.

ART. 11

1. La presente convenzione ha durata di 4 anni, con efficacia tra le Parti a partire dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2028. Sono comunque fatti salvi tutti gli atti posti in essere nel periodo transitorio intercorso dalla scadenza della precedente convenzione, stante la continuità di finalità ed oggetto.
2. La presente convenzione è rinnovabile dalle Parti previa formale nota di richiesta da parte del CRAL ARPA Piemonte da inviarsi entro la data di scadenza e formale nota di disponibilità e accettazione di ARPA Piemonte, fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni concordate e condivise dalle Parti.
3. Le Parti potranno risolvere consensualmente e anticipatamente la presente convenzione, stabilendo concordemente modalità e condizioni.

4. Ciascuna Parte potrà altresì esercitare la facoltà di recesso per giustificato motivo e/o grave inadempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
5. In caso di disdetta, questa dovrà essere comunicata formalmente con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi.

ART. 12

1. Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie che possono originarsi dall'esecuzione della presente convenzione in via amichevole.
2. In caso di perdurante disaccordo, si intenderà competente il Foro di Torino.

ART. 13

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si applicano le norme del Codice Civile per quanto compatibili.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. La presente convenzione, redatta in carta libera, viene siglata a margine di ogni pagina e sottoscritta a norma di legge; verrà registrata solo in caso d'uso e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li _____

Per ARPA Piemonte

Il Direttore Generale

Ing. Secondo BARBERO

Per il CRAL ARPA Piemonte

Il Presidente

Rosella ROLANDO